

**OGGETTO: Avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'incarico di verifica del progetto esecutivo di riqualificazione ambientale e funzionale dell'impianto di compostaggio di Trevignano, quale supporto al responsabile del procedimento. – CIG: 6296076646. – Chiarimenti.**

29/06/2015

**DOMANDA N. 1:**

L'art. 1 della parte I dell'avviso dispone che possono presentare manifestazione di interesse alla partecipazione alla "procedura negoziata" i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del DLGS 163/2006 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 48 comma 1 lett. b) punto 2) del DPR 207/2010. Tale disposizione sembrerebbe escludere dalla procedura i soggetti di cui all'art. 48 comma 1 lett. b) punto 1) del DPR 207/2010 ovverosia gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Si richiede alla vostra rispettabile stazione appaltante se è confermata la disposizione.

**RISPOSTA N. 1:** trattandosi di verificare progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, possono partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 48, c. 1, lett. b). Di tanto si attenzionano i soggetti interessati ai fini della partecipazione.

30/06/2015

**DOMANDA N. 2:**

Trattandosi di procedura negoziata si richiede alla vostra rispettabile stazione appaltante quale sarà il criterio di selezione del contraente di servizi di verifica, invitando a consentire agli operatori economici invitati di potersi confrontare sul piano dei "contenuti tecnici" e non solo sul piano "economico" dell'offerta, anche al fine di aderire alla ormai diffusa consapevolezza (compresa quella della Comunità europea) che l'affidamento di appalti sulla base della sola offerta economica al ribasso (con formulazione di ribassi significativi) ha l'effetto di indurre una riduzione drastica della qualità del servizio.

**RISPOSTA N. 2:** il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.

**DOMANDA N. 3**

L'allegato all'avviso chiarisce che i corrispettivi riportati per il servizio di verifica richiesto è stato calcolato con i modelli e criteri di cui al DM 143/2013 classificando l'opera secondo le seguenti categorie, destinazioni funzionali e identificativi d'opera e per un importo totale di € 19.471.228,70.

Impianti	IB.04	Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	€ <u>8.517.723,98</u>
Impianti	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e	€ <u>1.834.954,48</u>

		<i>costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	
Edilizia	E.01	<i>Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice</i>  <i>Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.</i>	€ <a href="#">9.118.550,24</a>

In particolare una nota relativa all'ID.opera IB.04 chiarisce che per la vostra rispettabile stazione appaltante sarebbe più esatto classificare la parte dell'opera in classe e categoria II/b della Legge 143/1949 piuttosto che in classe e categoria II/a (corrispondente alla ID. opera IB.04).

Rammentando che, in violazione dell'art. 262 comma 2 del DPR 207/2010, gli importi parziali e totali utilizzati a base di calcolo non sono quelli dell'intervento risultanti dal progetto redatto bensì dal valore dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione aggiudicato (valore delle opere soggette al ribasso offerto dal contraente di appalto con esclusione della valorizzazione delle eventuali migliorie offerte) si rileva una illogica classificazione delle opere e quindi una erronea valutazione dei corrispettivi complessivi a base della presente procedura negoziata.

L'importo totale corretto a base del calcolo dei corrispettivi per il servizio di verifica richiesto, tratto dal progetto, è quindi pari a € [20.603.738,16](#).

Per tale importo lavori, superiore alla soglia dei € [20.000.000,00](#), il legislatore prevede che la competenza per i servizi di verifica sia esclusivamente degli Organismi di ispezione di tipo A e tipo C.

Inoltre, trattandosi di un intervento che prevede sia opere di ristrutturazione/rifunionalizzazione che opere di nuova costruzione di un impianto di compostaggio che, senza alcun dubbio, è un "impianto industriale della chimica organica con trattamento dei rifiuti" si che:

- L'opera non è un "deposito/discarda senza trattamento dei rifiuti" e quindi non è classificabile in ID. opera IB.04 con grado di complessità 0,55 bensì è classificabile in ID. opera IB.06/IB.07 con grado di complessità 0,70/0,75 (secondo la sua complessità). Tale caratteristica, ammessa dalla stessa stazione appaltante, influenza notevolmente l'importo dei corrispettivi per servizi immotivatamente ridotti rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;

- Con gli identificativi d'opera della serie IB il legislatore non classifica le sole macchine e apparecchiature (cosiddette parti elettromeccaniche) bensì classifica l'impianto industriale nella sua completezza ovverosia la costruzione industriale, compresa delle strutture (S), dei completamenti edili (E), degli impianti a servizio della costruzione (IA: meccanico a fluido ed elettrico e speciale) e delle singole macchine ed apparecchiature. In tal caso, coerentemente con la normativa vigente, si dovrebbe classificare tutto l'importo dell'opera in ID. opera IB.06/IB.07. Viepiù che la scelta della stazione appaltante di suddividere l'intervento in ID. Opere IB.04, IA.03 e E.01 sembrerebbe illogico in quanto vi è la completa assenza della categoria Strutture e Impianti meccanici a fluido, non influentemente presenti nel progetto dell'opera;

Si richiede alla vostra rispettabile stazione appaltante se è confermata la disposizione.

**RISPOSTA N. 3:** premesso che si ritiene corretto utilizzare come base l'importo dell'appalto aggiudicato (che l'appaltatore ha giudicato e si è reso disponibile ad eseguire per un corrispettivo inferiore ai 20 milioni di euro), si conferma il calcolo dell'importo a base d'asta indicata nell'avviso di gara. Tale valore è stato ottenuto applicando la transcodifica alle classi e categorie utilizzate per l'appalto integrato posto a monte della procedura in oggetto di cui all'allegato al DM 143/2013.